

AVVISO

Il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III *Bis*, a seguito del ricorso iscritto con R.G. N. 6372/2022, con Ordinanza cautelare n. 7463/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio - Roma.

Il ricorso R.G. N. 6372/2022 è stato proposto dal dott. Biagio Sarnataro nato a Capua (CE) il 01/08/1990, contro il Ministero dell'Istruzione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale- Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli e Gestione reclutamento del personale scolastico, la Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia', nonché la Commissione giudicatrice per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la Regione Campania, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia.

Il ricorso contrassegnato da R.G.N. 6372/2022 ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- a) 1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del quesito n. 46 della predetta prova scritta; 2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito ambiguo; 3) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente; 4) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, dell'odierno ricorrente alla prova orale per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020; 5) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente ambiguo e fuorviante; 6) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta di parte ricorrente; 7) dei

quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022; 8) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale; 9) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente; 10) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

IN FATTO Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In data 03.07.2020, il dott. Biagio Sarnataro, laureato in scienze filosofiche e PhD in Filosofia presso l'Università di Pisa, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Il concorso ordinario de quo prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta computer based, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di 50 quesiti a risposta multipla, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti due punti al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un punteggio di almeno 70/100, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, il dott. Sarnataro è stato convocato presso la sede concorsuale di Napoli (I.I.S.S. "L. Da Vinci") per espletare, in data 17.03.2022, la prova scritta del concorso de quo per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

In data 30.03.2022, con nota prot. n. 4745, l'USR per la Campania ha avvisato i candidati che la pubblicazione delle prove scritte sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive" dedicata al concorso ordinario sarebbe avvenuta "alcuni giorni dopo lo svolgimento della prova".

Ed invero, il dott. Sarnataro, solo in data 25.04.2022 ha visto pubblicata nel predetto portale la propria prova, scoprendo di aver conseguito un punteggio pari a 68/100. Per una sola domanda, che gli avrebbe attribuito i due punti necessari per accedere alla prova orale, dunque, l'odierno ricorrente non ha superato la prova scritta.

Conseguentemente, solo in data 25.04.2022, e cioè con la pubblicazione della prova sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive", l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza della domanda ambigua e della lesione che tale domanda gli ha causato.

Orbene, la domanda ambigua risulta essere la n. 46 in quanto tale domanda, contiene due opzioni di risposta entrambe corrette.

Nello specifico, la risposta esatta al quesito n. 46 veniva individuata dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione in quella indicata alla lettera c). Segnatamente, al quesito "il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo.." il Ministero resistente ha ritenuto corretta la risposta "...rimase solido principalmente in ambito economico..".

A ben vedere, però, la domanda n. 46, così come formulata, è ambigua in quanto è ammissibile anche un'altra delle opzioni di risposta elencate, e cioè la risposta contraddistinta dalla lettera d) "rimase solido principalmente in ambito politico e militare".

L'ambiguità del predetto quesito non ha permesso al ricorrente di ottenere i due punti necessari per raggiungere la soglia di 70/100 e, conseguentemente, accedere alla prova orale del concorso docenti in via di imminente svolgimento, poiché in data 06.04.2022 la Commissione nominata per la classe di concorso A019, ha proceduto al sorteggio della lettera dell'alfabeto per l'inizio della prova orale.

L'illegittimità della mancata collocazione in posizione utile del candidato è stata contestata dinanzi al TAR LAZIO Roma, con il ricorso contrassegnato da RGN 6372/2022.

I provvedimenti impugnati sono stati censurati per: 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

La questione sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla correttezza ed alla legittimità del quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' sottoposto al ricorrente durante lo svolgimento della prova del 17.03.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Come esposto in narrativa il quesito da esaminare è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Per l'Amministrazione resistente la risposta corretta era quella indicata alla *lettera c*).

Orbene, il quesito contestato si contraddistingue per un'eccessiva ambiguità della propria formulazione, e ciò su due piani, sia in riferimento alla domanda che in riferimento alle risposte di cui alle lettere "c" e "d".

Quanto al primo profilo, e cioè l'ambiguità del quesito posto, occorre evidenziare che la domanda, così come formulata, è eccessivamente generica. Non viene specificato, infatti, cosa debba intendersi con il termine "Europa" da un punto vista mondiale, giacché ad un "primato mondiale" la domanda si riferisce.

Ed infatti, dal quesito non è dato conoscere, in riferimento al "primato mondiale" come sono da considerare la questione americana (sia del nord che del sud), il periodo di Napoleone Bonaparte del post *Notre Dame*, come va intesa la centralità di Cadice e delle rivoluzioni politiche borghesi continentali, oltre che il ruolo della cultura politica liberale, socialista, comunista, massonica e cattolica che trova nell'Europa il più solido dei terreni politici di emersione.

Inoltre, non è chiaro neppure quale piano militare occorre tener presente nel quesito, giacché l'Europa della prima metà del XIX secolo è anche l'Europa della formazione delle culture e degli eserciti nazionali e della Restaurazione. Tali eventi hanno fatto in quel periodo dell'Europa il centro mondiale della politica e della milizia.

Quanto invece al secondo profilo, e cioè quello relativo all'ambiguità delle risposte, nel caso di specie occorre chiarire che le risposte "c" e la risposta "d" del quesito n. 46, non si escludono a vicenda nettamente. Neppure l'utilizzo dell'avverbio "principalmente", infatti, elimina l'ammissibilità di entrambe le risposte.

Infatti, è certamente vero che nella prima metà del XIX secolo l'economia europea iniziò un periodo di grande sviluppo economico, trainata dalla Gran Bretagna; vero è anche però che nello stesso periodo si sono verificati anche eventi politici e militari come l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, la lotta per la concessione delle Costituzioni, le vie nazionali e federali all'unità degli Stati, la politica dei trattati internazionali, il colonialismo e persino le lotte di indipendenza.

L'Europa della prima metà del XIX secolo, dunque, è sì un riferimento mondiale in ambito economico, ma ciò non può portare in alcun modo ad escludere che lo sia stato anche in ambito politico e militare. Gli eventi storici citati rappresentano, infatti, un *unicum* verificatosi solo in Europa.

Pertanto, un quesito come quello sottoposto all'odierno ricorrente, che contenga due risposte entrambe certamente ammissibili, rende il quesito stesso ambiguo e crea nel candidato una lesione effettiva della propria sfera giuridica, soprattutto se, come nel caso di specie, al dott. Sarnataro manca l'attribuzione di soli due punti (una risposta esatta) per raggiungere la soglia necessaria ad accedere alla prova orale del concorso *de quo*.

Sull'ambiguità del quesito n. 46, e sull'ammissibilità sia della risposta alla lettera "c" che alla lettera "d", si è espresso anche il prof. Giovanni Cerchia, docente universitario in Storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise.

In una propria relazione, che si versa in atti, il prof. Giovanni Cerchia, dopo aver citato alcuni autorevoli passaggi della letteratura scientifica sul punto, chiarisce che *«nell'età delle rivoluzioni borghesi (fine Settecento, prima metà dell'800) il primato europeo non è in discussione né sul piano economico né quello su quello militare, poiché le due cose risultano inestricabili. Le due potenze emergenti che ne sfidavano l'egemonia nel secolo successivo acceleravano la propria rincorsa solo nella seconda parte del XIX la restaurazione Meiji e l'abolizione dello shogunato in Giappone avvenivano nel 1868, mentre la guerra civile statunitense era del 1861-65), contando ovviamente su enormi potenzialità di base pre-esistenti. Non sarebbero altrimenti comprensibili lo shock per la sconfitta russa del 1905 (la prima volta di una grande potenza europea per mano di una nazione extraeuropea) o il ruolo decisivo che gli USA giocavano a partire dalla Grande guerra e per tutto il XX secolo.*

Per queste pur succinte ragioni, il quesito n. 46 («Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo») presentato in occasione alle recenti selezioni concorsuali per la scuola non mi sembra possa essere risolto in un'alternativa tra gli aspetti economici piuttosto che militari del predominio europeo. Le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda.»

Orbene, come precisato dallo stesso prof. Giovanni Cerchia, il quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario docenti ammetteva, in egual modo, sia la risposta contraddistinta dalla lettera "c" che quella contraddistinta dalla lettera "d".

L'assenza di una risposta unica e puntuale al quesito n. 46 ha condotto il candidato Sarnataro a perdere molto tempo nel rileggere più volte il quesito *de quo*, nonostante anche la risposta contraddistinta dalla lettera d) fosse ammissibile rispetto alla formulazione della domanda.

La presenza di due risposte potenzialmente corrette al quesito n. 46 non ha permesso all'odierno ricorrente, avendo selezionato l'opzione di risposta non ritenuta corretta dalla Commissione nazionale, di ottenere i 2 punti attribuibili che gli avrebbero poi permesso di raggiungere la soglia di 70/100, soglia necessaria per accedere alla prova orale del concorso docenti così come stabilito dall'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

In virtù di ciò il quesito n. 46, avendo due diverse opzioni di risposta entrambe plausibili, deve essere annullato con conseguente attribuzione di due punti all'odierno ricorrente.

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par*

condicio degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

A tal proposito si evidenzia che l'elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali "vincolanti" che hanno l'obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno "*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*" (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito "...*il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) ...*l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato*". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito "...*il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente*". (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande errate appena esposto è stato di recente ribadito dei giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha

precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)*

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una risposta esatta.

L'anomalia del quesito n. 46, ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tale quesito ambiguo, incerto, fuorviante ed irregolare rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A019, attualmente in svolgimento.

Infine, occorre richiamare la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Per tali ragioni, il dott. Biagio Sarnataro ha impugnato i predetti provvedimenti dinanzi al TAR Lazio – Roma.

..*.*.*

Successivamente, in seguito alla pubblicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania della graduatoria finale di merito del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia, è stato proposto Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei motivi aggiunti al ricorso pendente tra le stesse parti.

Il ricorso ha ad oggetto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, anche dei seguenti atti: e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti: a) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36252 del 26.09.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania; b) della nota prot. n. 39290 del 09.11.2022, depositata in giudizio dal Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso, con la quale l'Amministrazione resistente dichiara di aver adempiuto agli incombeni istruttori disposti dal TAR Lazio – Roma con Ord.za n. 9658/2022,

..*.*.*

Come già esposto poc'anzi, il T.A.R. Lazio – Roma, Sezione III Bis, a seguito del ricorso iscritto con R.G.N. 6372/2022, con Ordinanza Cautelare n. 7463/2022, emessa e depositata in data 7 dicembre 2022, ha autorizzato il ricorrente all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari mediante notifica per pubblici proclami, sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del TAR del Lazio.

La presente pubblicazione viene, quindi, effettuata in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 7463/2022 della Sezione Terza Bis del TAR Lazio – Roma, emessa e depositata in data 7 dicembre 2022, sul ricorso R.G. n. 6372/2022.

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL D.D. 499/2020.

1 Di Girolamo	Sergio	22/12/1977
2 Restelli	Vincenzo	16/03/1978
3 Cennini	Elena	19/11/1976
4 Principe	Salvatore	28/07/1984
5 Miccoli	Paolo	19/10/1988
6 Passerini	Davide	05/09/1990
7 Scotti Alessandra		08/10/1986
8 Angelotti	Stefano	26/03/1986
9 Castaldo	Paolo	16/06/1988
10 Pepe	Gianpaolo	24/06/1985
11 Mottola	Pier Paolo	08/05/1984
12 AlbaLorenzo		12/02/1987

13 Rosella Luca 15/05/1986
14 Preziuso Claudia 16/02/1986
15 Saccoia Rossella 05/02/1992
16 Esposito Davide 03/06/1991
17 Prudente Francesco 05/12/1983
18 Senese Giuseppe 11/04/1990
19 Spagnuolo Vigorita Rosa 19/01/1991
20 Di Somma Emilio 19/06/1987
21 Sicignano Carmela 30/09/1967
22 Morra Marco 11/07/1990
23 Lepre Domenico 04/07/1988
24 Delle Donne Carlo 11/06/1996
25 Sgambato Giorgio 27/08/1992
26 Ingarra Mariagrazia 16/05/1979
27 Lanzieri Alfonso 24/10/1985
28 Donnarumma Giuseppe 19/07/1994
29 Riccio Floriano 08/02/1988
30 Cirino Cadornino Diego 29/03/1982
31 Cioffi Carola 26/06/1983
32 Fezza Ilaria 12/03/1987
33 Pastorino Nazareno 06/02/1985
34 La Rocca Carmela 18/04/1990
35 Giannetta Melissa 27/07/1991
36 Testa Marianna 23/03/1989
37 Panico Antonio 14/07/1990
38 Lembo Alessio 30/04/1993
39 Lupoli Mario 03/09/1979
40 Ambrosio Emanuele 09/10/1990
41 Trotta Francesco 14/03/1984
42 Carillo Ottavio 03/09/1984
43 Sordillo Antonio 13/06/1992
44 Maddalena Francesco 09/10/1985
45 Tessito Raffaele 30/12/1968
46 Galdi Alfredo 22/02/1994
47 Boccolino Gennaro 15/05/1993
48 Rybcenko Francesca 26/06/1992
49 Mandara Luca 31/08/1993

50 Corrado Ivan 27/11/1991
51 Merola Antonio 20/11/1978
52 Schettini Paola 03/06/1991
53 Marra Antonella 03/09/1990
54 Spinella Paola 29/08/1989
55 Santonastaso Luigi 26/07/1989
56 Coiro Giulio 25/08/1973
57 Piccolella Arcangelo 23/12/1984
58 Iervolino Marco 30/07/1985
59 Sanseverino Mario 25/03/1992
60 Lavezzi Riccardo 08/09/1989
61 Iannone Alberto 31/07/1988
62 De Masi Igino 11/02/1986
63 Ferrentino Giuseppe 18/07/1998
64 Di Costanzo Dario 19/02/1988
65 Gargiulo Vincenzo 12/12/1995
66 Primi Roberto 08/10/1976
67 Iandiorio Francesco Marino 10/04/1984
68 Falcucci Gianluca 24/02/1992
69 Galiero Carlo 07/07/1990
70 Visone Viviana 23/04/1990
71 Massa Maria 18/04/1984
72 Lucrezi Sara 11/12/1986
73 Coco Antonio 03/07/1993
74 Cammisa Giuseppe 17/04/1993
75 Grisard Alessio 25/06/1992
76 D'amato Martina 06/09/1991
77 Di Leo Claudia 04/04/1990
78 Dell'annunziata Martina 27/05/1994
79 Palumbo Castrese 19/05/1993
80 Padua Giovanni 24/02/1994
81 Cantile Luigi 06/12/1989
82 Cirillo Raffaele 28/08/1967
83 Tramontano Federico 17/04/1990
84 Lutricuso Assunta 24/12/1986
85 Chiacchiari Marco 16/01/1988
86 Iovino Flavio 09/01/1991

87 Panetta	Ada Marcella	12/03/1989
88 Surdi	Francesca	06/10/1987
89 Manzo	Fiorenza	21/09/1992
90 Buono	Roberto	24/08/1967
91 Tarallo	Marco	03/09/1994
92 Vertucci	Marco	24/11/1983
93 Principe	Francesca	09/02/1988
94 Cenname	Giuseppe	30/10/1990
95 Guida	Clara	07/08/1980
96 Viceconte	Nicola	06/09/1981
97 Pitarresi	Laura	16/09/1987
98 Sgambati	Domenico	24/10/1978
99 Vagnoni	Marina	05/02/1985
100 Barra	Giovanni	22/11/1986
101 Iozzino	Giuseppe	09/06/1989
102 Falco	Maria	02/04/1976
103 Palermo	Giuseppe	15/07/1992
104 Tamburro	Biagio	17/07/1986
105 Orilia	Matteo	12/03/1994
106 Pepere	Raffaele	20/08/1990
107 Suppa	Marco	16/10/1971
108 Filoso	Raffaele	28/05/1991
109 Caracciolo	Danilo	15/10/1984
110 Fiore	Francesco	11/04/1988
111 Saggiomo	Luigi	08/12/1991
112 Amatruda	Ernesto	27/02/1991
113 Verdino	Carlo	24/07/1966
114 Albano	Nunziante	11/07/1964

Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il testo integrale del ricorso introduttivo, nonché del ricorso per motivi aggiunti (anche in allegato al presente avviso).

“Avv.Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

Ricorre il docente **Sarnataro Biagio**, nata a Capua (CE) il 01/08/1990 e residente in Pisa alla via S. Antonio n. 22, C.F. SRNBGI90M01B715O, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale- Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli e Gestione reclutamento del personale scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia';
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia**;

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare,

del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del **quesito n. 46** della predetta prova scritta;

2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito ambiguo;

3) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;

4) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, dell'odierno ricorrente alla prova orale per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;

5) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente ambiguo e fuorviante;

6) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta di parte ricorrente;

7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;

8) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;

9) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

10) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio e, segnatamente, di punti 2.00,

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In data 03.07.2020, il dott. Biagio Sarnataro, laureato in scienze filosofiche e PhD in Filosofia presso l'Università di Pisa, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, il dott. Sarnataro è stato convocato presso la sede concorsuale di Napoli (I.I.S.S. "L. Da Vinci") per espletare, in data 17.03.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

In data 30.03.2022, con nota prot. n. 4745, l'USR per la Campania ha avvisato i candidati che la pubblicazione delle prove scritte sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive" dedicata al concorso ordinario sarebbe avvenuta "alcuni giorni dopo lo svolgimento della prova".

Ed invero, il dott. Sarnataro, solo in data 25.04.2022 ha visto pubblicata nel predetto portale la propria prova, scoprendo di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**. **Per una sola domanda, che gli avrebbe attribuito i due punti necessari per accedere alla prova orale, dunque, l'odierno ricorrente non ha superato la prova scritta.**

Conseguentemente, solo in data 25.04.2022, e cioè con la pubblicazione della prova sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive", l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza della domanda ambigua e della lesione che tale domanda gli ha causato.

Orbene, la domanda ambigua risulta essere la n. 46 in quanto tale domanda, contiene due opzioni di risposta entrambe corrette.

Il quesito è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Nello specifico, la risposta esatta al quesito n. 46 veniva individuata dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione in quella indicata alla *lettera c*). Segnatamente, al quesito “il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo..” il Ministero resistente ha ritenuto corretta la risposta “..rimase solido principalmente in ambito economico.”.

A ben vedere, però, la domanda n. 46, così come formulata, è ambigua in quanto è ammissibile anche un'altra delle opzioni di risposta elencate, e cioè la risposta contraddistinta dalla lettera d) “rimase solido principalmente in ambito politico e militare”.

L'ambiguità del predetto quesito non ha permesso al ricorrente di ottenere i due punti necessari per raggiungere la soglia di 70/100 e, conseguentemente, accedere alla prova orale del concorso docenti in via di imminente svolgimento, poiché in data 06.04.2022 la Commissione nominata per la classe di concorso A019, ha proceduto al sorteggio della lettera dell'alfabeto per l'inizio della prova orale.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza ed alla legittimità del quesito n. 46** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' sottoposto al ricorrente durante lo svolgimento della prova del 17.03.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Come esposto in narrativa il quesito da esaminare è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Per l'Amministrazione resistente la risposta corretta era quella indicata alla *lettera c*).

Orbene, il quesito contestato si contraddistingue per un'eccessiva ambiguità della propria formulazione, e ciò su due piani, sia in riferimento alla domanda che in riferimento alle risposte di cui alle lettere "c" e "d".

Quanto al primo profilo, e cioè l'ambiguità del quesito posto, occorre evidenziare che la domanda, così come formulata, è eccessivamente generica. Non viene specificato, infatti, cosa debba intendersi con il termine "Europa" da un punto di vista mondiale, giacché ad un "primato mondiale" la domanda si riferisce.

Ed infatti, dal quesito non è dato conoscere, in riferimento al "primato mondiale" come sono da considerare la questione americana (sia del nord che del sud), il periodo di Napoleone Bonaparte del post *Notre Dame*, come va intesa la centralità di Cadice e delle rivoluzioni politiche borghesi continentali, oltre che il ruolo della cultura politica liberale, socialista, comunista, massonica e cattolica che trova nell'Europa il più solido dei terreni politici di emersione.

Inoltre, non è chiaro neppure quale piano militare occorre tener presente nel quesito, giacché l'Europa della prima metà del XIX secolo è anche l'Europa della formazione delle culture e degli eserciti nazionali e della Restaurazione. **Tali eventi hanno fatto in quel periodo dell'Europa il centro mondiale della politica e della milizia.**

Quanto invece al secondo profilo, e cioè quello relativo all'ambiguità delle risposte, nel caso di specie occorre chiarire che **le risposte "c" e la risposta "d" del quesito n. 46, non si escludono a vicenda nettamente. Neppure l'utilizzo dell'avverbio "principalmente", infatti, elimina l'ammissibilità di entrambe le risposte.**

Infatti, è certamente vero che nella prima metà del XIX secolo l'economia europea iniziò un periodo di grande sviluppo economico, trainata dalla Gran Bretagna; vero è anche però che nello stesso periodo si sono verificati anche eventi politici e militari come l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, la lotta per la concessione delle Costituzioni, le vie nazionali e federali all'unità degli Stati, la politica dei trattati internazionali, il colonialismo e persino le lotte di indipendenza.

L'Europa della prima metà del XIX secolo, dunque, è sì un riferimento mondiale in ambito economico, ma ciò non può portare in alcun modo ad escludere che lo sia stato anche in ambito politico e militare. Gli eventi storici citati rappresentano, infatti, un *unicum* verificatosi solo in Europa.

Pertanto, un quesito come quello sottoposto all'odierno ricorrente, che contenga due risposte entrambe certamente ammissibili, rende il quesito stesso ambiguo e crea nel candidato una lesione effettiva della propria sfera giuridica, soprattutto se, come nel caso di specie, al dott. Sarnataro manca l'attribuzione di soli due punti (una risposta esatta) per raggiungere la soglia necessaria ad accedere alla prova orale del concorso *de quo*.

Sull'ambiguità del quesito n. 46, e sull'ammissibilità sia della risposta alla lettera "c" che alla lettera "d", si è espresso anche il **prof. Giovanni Cerchia**, docente universitario in Storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise.

In una propria relazione, che si versa in atti, il prof. Giovanni Cerchia, dopo aver citato alcuni autorevoli passaggi della letteratura scientifica sul punto, chiarisce che *«nell'età delle rivoluzioni borghesi (fine Settecento, prima metà dell'800) il primato europeo non è in discussione né sul piano economico né quello su quello militare, poiché le due cose risultano inestricabili. Le due potenze emergenti che ne sfidavano l'egemonia nel secolo successivo acceleravano la propria rincorsa solo nella seconda parte del XIX la restaurazione Meiji e l'abolizione dello shogunato in Giappone avvenivano nel 1868, mentre la guerra civile statunitense era del 1861-65), contando ovviamente su enormi potenzialità di base pre-esistenti. Non sarebbero altrimenti comprensibili lo shock per la sconfitta russa del 1905 (la prima volta di una grande potenza europea per mano di una nazione extraeuropea) o il ruolo decisivo che gli USA giocavano a partire dalla Grande guerra e per tutto il XX secolo.*

Per queste pur succinte ragioni, il quesito n. 46 («Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo») presentato in occasione alle recenti selezioni concorsuali per la scuola non mi sembra possa essere risolto in un'alternativa tra gli aspetti economici piuttosto che militari del predominio europeo. Le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda.»

Orbene, come precisato dallo stesso prof. Giovanni Cerchia, il quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario docenti ammetteva, in egual modo, sia la risposta contraddistinta dalla lettera "c" che quella contraddistinta dalla lettera "d".

L'assenza di una risposta unica e puntuale al quesito n. 46 ha condotto il candidato Sarnataro a perdere molto tempo nel rileggere più volte il quesito *de quo*, nonostante anche la risposta contraddistinta dalla *lettera d*) fosse ammissibile rispetto alla formulazione della domanda.

La presenza di due risposte potenzialmente corrette al quesito n. 46 non ha permesso all'odierno ricorrente, avendo selezionato l'opzione di risposta non ritenuta corretta dalla Commissione nazionale, di ottenere i 2 punti attribuibili che gli avrebbero poi permesso di raggiungere la soglia di 70/100, soglia necessaria per accedere alla prova orale del concorso docenti così come stabilito dall'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

In virtù di ciò il quesito n. 46, avendo due diverse opzioni di risposta entrambe plausibili, deve essere annullato con conseguente attribuzione di due punti all'odierno ricorrente.

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire **l'univocità della risposta.**

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

A tal proposito si evidenzia che l'elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali "vincolanti" che hanno l'obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno "*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*" (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito "*...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato*". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell'acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito "**...il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente**". (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande errate appena esposto è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in*

molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una risposta esatta.

L'anomalia del quesito n. 46, ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tale quesito ambiguo, incerto, fuorviante ed irregolare rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A019, attualmente in svolgimento.

Infine, occorre richiamare la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Da qui ne deriva che il quesito n. 46 della prova scritta debba dar vita all'attribuzione di 2 punti alla prova dell'odierno ricorrente.

Con tale attribuzione, il candidato certamente raggiungerebbe e supererebbe la soglia di sbarramento per accedere alla prova orale, fissata in 70/100 nell'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. A breve, infatti, saranno convocati i docenti per la prova orale, essendo stata già estratta, in data 08.04.2022, la lettera per stabilire l'ordine alfabetico della suddetta prova. Successivamente, si procederà con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori, impedendo ogni *chance* al ricorrente di poter ambire ad ottenere il ruolo per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'

Pertanto, si chiede di ammettere il ricorrente alla prova orale, anche con sessione suppletiva, in considerazione del lamentato pregiudizio grave ed irreparabile.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che il ricorrente non può sostenere la prova orale del concorso di imminente inizio, essendo stata estratta, in data 08.04.2022, la lettera per stabilire l'ordine alfabetico della predetta prova.

Appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale *inaudita altera parte* di ammettere il dott. Biagio Sarnataro con riserva alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e

secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' per la regione Campania.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale. A ciò si aggiunga che, l'elenco dei candidati ammessi all'orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all'USR per la Campania, istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, quindi, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre la verifica del quesito contestato ai sensi dell'art. 66 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.”

..*.*

“Avv. Pasquale Marotta

*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it*

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 6372/2022 - Sezione Terza bis

per il dott. **Sarnataro Biagio**, nata a Capua (CE) il 01/08/1990 e residente in Pisa alla via S. Antonio n. 22, C.F. SRNBGI90M01B715O, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale - Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli e Gestione reclutamento del personale scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia';
- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia**;

nonché contro

- Verdino Carlo, via Via Del Riposo n. 13 - 80144 – Napoli (NA);
- Amatruda Ernesto, via G. Amendola n. 18, 84011 - Amalfi (SA);

- **Controinteressati**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- a) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36252 del 26.09.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- b) della nota prot. n. 39290 del 09.11.2022, depositata in giudizio dal Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso, con la quale l'Amministrazione resistente dichiara di aver adempiuto agli incombeni istruttori disposti dal TAR Lazio – Roma con Ord.za n. 9658/2022,

in subordine, per l'annullamento, previa sospensione

- 1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del **quesito n. 46** della predetta prova scritta;
- 2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito ambiguo;
- 3) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;
- 4) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, dell'odierno ricorrente alla prova orale per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- 5) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente ambiguo e fuorviante;
- 6) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta di parte ricorrente;

- 7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;
- 8) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- 9) ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- 10) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio e, segnatamente, di punti 2.00,

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In data 03.07.2020, il dott. Biagio Sarnataro, laureato in scienze filosofiche e PhD in Filosofia presso l'Università di Pisa, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, il dott. Sarnataro è stato convocato presso la sede concorsuale di Napoli (I.I.S.S. "L. Da Vinci") per espletare, in data 17.03.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

In data 25.04.2022, il dott. Sarnataro ha potuto prendere visione della propria prova dal portale telematico, scoprendo di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Egli, dunque, per una sola domanda - che gli avrebbe attribuito i due punti necessari per accedere alla prova orale - non ha superato la prova scritta.

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, non è stato convocato per la successiva prova orale del concorso *de quo*.

In particolare, l'odierno ricorrente, ha lamentato la presenza di un quesito ambiguo (quesito n. 46) nella prova scritta sostenuta.

Pertanto, egli ha impugnato il provvedimento che ha sancito l'ammissione alla prova orale con ricorso depositato dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, con R.G.N. 6372/2022.

Nel frattempo, la procedura concorsuale per la classe di concorso 'A019 Storia e Filosofia' per la Regione Campania si è esaurita con la pubblicazione della graduatoria finale di merito prot. n. 36252 del 26.09.2022.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

- 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

L'odierno ricorrente, come ricordato in epigrafe, ha partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Va preliminarmente evidenziato che l'intera procedura concorsuale del concorso ordinario docenti, indetta con il D.D. n. 499/2020, è stata contraddistinta dalla presenza di numerosi ricorsi che hanno condotto l'Ecc.mo TAR adito ad ordinare un'istruttoria *ad hoc* all'Amministrazione resistente al fine di far valutare i quesiti presenti nella prova scritta sostenuta dai candidati, esattamente come avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, la presenza di domande ambigue o errate nella prova scritta, non ha caratterizzato solo la classe di concorso A019 – classe di concorso dell'odierno ricorrente – ma anche molte altre classi di concorso, come, ad esempio: A011 Discipline letterarie e latino; A012 Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado; A018 Filosofia e Scienze Umane; A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado; A045 Scienze economico-aziendali; A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado. **Orbene, in tutti i predetti casi, codesto Ecc.mo Tribunale, con ordinanza cautelare, ha disposto l'incombente istruttorio nei confronti dell'Amministrazione affinché fornisca «dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente».**

Il suddetto incombente istruttorio, inoltre, è stato recentemente replicato da codesta Ecc.ma Sezione con le Ord.ze nn. 14664 del 10/11/2022; 15628 del 23.11.2022; 15625 del 23.11.2022; 15576 del 23.11.2022; 15569 del 23.11.2022.

Segnatamente, per quanto concerne la classe di concorso A022 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con Ordinanza cautelare n. 3666 del 28/07/2022, ha riconosciuto l’illegittimità di ben due quesiti presenti nella prova di quella classe concorsuale anche «alla luce delle deduzioni dell’appellante, supportate da numerose allegazioni tra le quali anche le autorevoli valutazioni espresse dall’Accademia della Crusca». Con il predetto provvedimento cautelare, il Consiglio di Stato ha ammesso il candidato alla prova orale del concorso a cui ha partecipato.

Quanto all’odierno ricorrente, giova ricordare che, gli incombenti istruttori già richiamati, sono stati disposti da codesta Ecc.ma Sezione anche nel ricorso originario contrassegnato da R.G.N. 6372/2022, e, segnatamente, con l’Ordinanza n. 9658 del 13.07.2022. Con tale provvedimento cautelare, infatti, codesta Ecc.ma Sezione ha concesso al Ministero dell’Istruzione un termine di 60 giorni essendo necessario che «l’amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate».

Tuttavia, solo in data 10.11.2022, e cioè ben oltre i sessanta giorni concessi da codesta Ecc.ma Sezione, la Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso del Ministero dell’Istruzione ha depositato in giudizio una relazione (prot. n. 39290) per adempiere agli incombenti istruttori previsti dalla citata Ordinanza n. 6958 del 13.07.2022.

Ad avviso di codesta difesa, peraltro, l’Amministrazione resistente non ha chiarito nel merito i dubbi sollevati sul quesito n. 46 della prova sostenuta dal ricorrente.

Nella propria relazione, il Ministero ha eccepito, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire del dott. Biagio Sarnataro, giacché “*il mancato raggiungimento della soglia minima per il passaggio alla fase successiva è dipeso dalle risposte errate rese su un elevato numero di quesiti (16)*”, definendo le censure relative al quesito n. 46 contenute nel ricorso originario capziose e in difetto della minima prova di resistenza.

Innanzitutto, tale posizione va respinta con forza in quanto del tutto irragionevole.

È un dato incontestabile, infatti, il fatto che il candidato non ha superato la prova per una sola domanda errata, giacché ha raggiunto il punteggio di 68/100 ed una sola risposta esatta gli avrebbe permesso di raggiungere la soglia minima per accedere alla prova orale. Non si comprende, pertanto, come si possa sostenere il difetto “della minima prova di resistenza” atteso che il candidato, con il riconoscimento del punteggio rivendicato supererebbe la soglia minima per accedere alla suddetta prova finale del concorso.

Inoltre, tale argomentazione si pone in contrasto con i richiamati provvedimenti cautelari richiamati del Consiglio di Stato (ad esempio l’Ordinanza cautelare n. 3666 del 28/07/2022), laddove il Collegio ha ammesso con riserva alla prova orale del concorso ordinario un docente che aveva contestato l’ambiguità ed erroneità di ben due quesiti e nessun rilievo è stato sollevato in relazione al difetto di interesse ad agire o alla dimostrazione della prova di resistenza.

..*.*

Inoltre, il Ministero ha aggiunto che «*Nel caso di specie, la Commissione, interpellata sulle contestazioni pervenute con il presente gravame, non ha ritenuto errato, né ambiguo, né con due opzioni di risposta corrette o nessuna risposta corretta l'unico quesito oggi censurato*».

Orbene, appare evidente che la Commissione nazionale che ha redatto la prova scritta della procedura concorsuale *de qua* difficilmente potesse sconfessare il lavoro fatto mesi prima, nonostante la formulazione del quesito, che *ictu oculi* appare ambigua.

Infatti, un quesito che recita “*il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo*” non dà sufficienti parametri di riferimento al candidato per inquadrare la risposta univoca ed esatta, essendo assolutamente ammissibili - così come già precisato nel ricorso originario anche con la richiamata relazione del prof. Giovanni Cerchia dell'Università degli Studi del Molise – almeno due delle quattro opzioni di risposta richiamate. Non a caso, il citato esperto, docente di Storia contemporanea, concluse la propria relazione precisando che “***le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda***”.

Pertanto, un'istruttoria realmente imparziale da parte del Ministero resistente, avrebbe dovuto affidare la verifica del quesito oggetto di contestazione – e che è stato contestato richiamando fonti autorevoli – ad un organo *ad hoc*, del tutto neutrale rispetto al procedimento che ha portato alla predisposizione del quesito oggetto del presente ricorso.

Non a caso, recentemente, in un caso simile a quello per cui è causa, il Consiglio di Stato con alcune ordinanze <ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente>, ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità di alcuni quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022). Segnatamente, all'esito di tali verificazioni, l'organo incaricato di verificare i quesiti contestati, ne ha rilevato l'ambiguità e, conseguentemente, i candidati hanno conseguito il bene giuridico oggetto della loro richiesta.

..*.*

Nella propria relazione, inoltre, tra le varie imprecisioni, il Ministero, per sua stessa ammissione ha specificato che nel quesito contestato, e cioè il n. 46, vi erano delle “*alternative di risposta sì fallaci, ma con elementi di sufficiente persuasione idonei a verificare la capacità di ragionamento logico-deduttivo della concorrente*”.

Inoltre, il Ministero ha aggiunto che «*Quanto al quesito menzionato di storia, la sua logica, come in altri casi, era quella di fornire, accanto alla risposta corretta, una risposta più plausibile e altre meno. In particolare, le risposte b) e d) erano di quest'ultimo tipo.*

Né pare possa ragionevolmente postularsi che il primato politico e militare dell'Europa nella prima metà del XIX secolo non discendesse, dipendendone in via diretta, da quello economico.

Fu, dunque, “principalmente” quest'ultimo primato che rimase solido, tanto più se la storia europea del periodo veniva messa a confronto con quella di altre parti del mondo.»

Invero, in una prova scritta come quella in esame, destinata ad attribuire un contratto a tempo indeterminato ai docenti, non vi può essere incertezza sulla risposta e non si può avere una risposta “più corretta” delle altre: una risposta di un test d’accesso o è corretta o sbagliata.

La predisposizione di domande le cui risposte non siano solo giuste (solo una) o sbagliate (le rimanenti) ma prevedano un ulteriore predicato rappresentato dalla minore probabilità di una risposta rispetto ad un'altra è del tutto illegittima.

Il principio di imparzialità ex art. 97 Cost., infatti, impone nei test selettivi pubblici del tipo di quello oggetto di giudizio che essi rispondano al criterio in forza del quale non deve esservi alternativa tra risposta errata- esatta.

A tal proposito si evidenzia che l’elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali “vincolanti” che hanno l’obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere: - non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita; - espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune; - completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito “...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591)...l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito “...il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente”. (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulle domande inidonee o ambigue appena esposto è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio fondamentale della Sentenza n.12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti ambigui in una prova concorsuale, ha precisato che « Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell’ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudice soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione

esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)».

La sussistenza di tali quesiti ambigui ed irregolari rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

L'errata formulazione del quesito n. 46, quindi, ha tolto la possibilità al ricorrente di vedersi attribuiti gli ulteriori due punti che gli avrebbero, certamente, permesso di superare la prova scritta e sostenere, conseguentemente, la prova orale del concorso ordinario.

Pertanto anche sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

..*.*

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui argomentato, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla correttezza ed alla legittimità del quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' sottoposto al ricorrente durante lo svolgimento della prova del 17.03.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Come esposto in narrativa il quesito da esaminare è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Per l'Amministrazione resistente la risposta corretta era quella indicata alla lettera c).

Orbene, il quesito contestato si contraddistingue per un'eccessiva ambiguità della propria formulazione, e ciò su due piani, sia in riferimento alla domanda che in riferimento alle risposte di cui alle lettere “c” e “d”.

Quanto al primo profilo, e cioè l'ambiguità del quesito posto, occorre evidenziare che la domanda, così come formulata, è eccessivamente generica. Non viene specificato, infatti, cosa debba intendersi con il termine "Europa" da un punto vista mondiale, giacché ad un "primato mondiale" la domanda si riferisce.

Ed infatti, dal quesito non è dato conoscere, in riferimento al "primato mondiale" come sono da considerare la questione americana (sia del nord che del sud), il periodo di Napoleone Bonaparte del post *Notre Dame*, come va intesa la centralità di Cadice e delle rivoluzioni politiche borghesi continentali, oltre che il ruolo della cultura politica liberale, socialista, comunista, massonica e cattolica che trova nell'Europa il più solido dei terreni politici di emersione.

Inoltre, non è chiaro neppure quale piano militare occorre tener presente nel quesito, giacché l'Europa della prima metà del XIX secolo è anche l'Europa della formazione delle culture e degli eserciti nazionali e della Restaurazione. **Tali eventi hanno fatto in quel periodo dell'Europa il centro mondiale della politica e della milizia.**

Quanto invece al secondo profilo, e cioè quello relativo all'ambiguità delle risposte, nel caso di specie occorre chiarire che **le risposte "c" e la risposta "d" del quesito n. 46, non si escludono a vicenda nettamente. Neppure l'utilizzo dell'avverbio "principalmente", infatti, elimina l'ammissibilità di entrambe le risposte.**

Infatti, è certamente vero che nella prima metà del XIX secolo l'economia europea iniziò un periodo di grande sviluppo economico, trainata dalla Gran Bretagna; vero è anche però che nello stesso periodo si sono verificati anche eventi politici e militari come l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, la lotta per la concessione delle Costituzioni, le vie nazionali e federali all'unità degli Stati, la politica dei trattati internazionali, il colonialismo e persino le lotte di indipendenza.

L'Europa della prima metà del XIX secolo, dunque, è sì un riferimento mondiale in ambito economico, ma ciò non può portare in alcun modo ad escludere che lo sia stato anche in ambito politico e militare. Gli eventi storici citati rappresentano, infatti, un *unicum* verificatosi solo in Europa.

Pertanto, un quesito come quello sottoposto all'odierno ricorrente, che contenga due risposte entrambe certamente ammissibili, rende il quesito stesso ambiguo e crea nel candidato una lesione effettiva della propria sfera giuridica, soprattutto se, come nel caso di specie, al dott. Sarnataro manca l'attribuzione di soli due punti (una risposta esatta) per raggiungere la soglia necessaria ad accedere alla prova orale del concorso *de quo*.

Sull'ambiguità del quesito n. 46, e sull'ammissibilità sia della risposta alla lettera "c" che alla lettera "d", si è espresso anche il **prof. Giovanni Cerchia**, docente universitario in Storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise.

In una propria relazione, che si versa in atti, il prof. Giovanni Cerchia, dopo aver citato alcuni autorevoli passaggi della letteratura scientifica sul punto, chiarisce che *«nell'età delle rivoluzioni borghesi (fine Settecento, prima metà dell'800) il primato europeo non è in discussione né sul piano economico né quello su quello militare, poiché le due cose risultano inestricabili. Le due potenze emergenti che ne sfidavano l'egemonia nel secolo successivo acceleravano la propria rincorsa solo nella seconda parte del XIX la*

restaurazione Meiji e l'abolizione dello shogunato in Giappone avvenivano nel 1868, mentre la guerra civile statunitense era del 1861-65), contando ovviamente su enormi potenzialità di base pre-esistenti. Non sarebbero altrimenti comprensibili lo shock per la sconfitta russa del 1905 (la prima volta di una grande potenza europea per mano di una nazione extraeuropea) o il ruolo decisivo che gli USA giocavano a partire dalla Grande

guerra e per tutto il XX secolo.

Per queste pur succinte ragioni, il quesito n. 46 («Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo») presentato in occasione alle recenti selezioni concorsuali per la scuola non mi sembra possa essere risolto in un'alternativa tra gli aspetti economici piuttosto che militari del predominio europeo. Le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda.»

Orbene, come precisato dallo stesso prof. Giovanni Cerchia, il quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario docenti ammetteva, in egual modo, sia la risposta contraddistinta dalla lettera “c” che quella contraddistinta dalla lettera “d”.

L'assenza di una risposta unica e puntuale al quesito n. 46 ha condotto il candidato Sarnataro a perdere molto tempo nel rileggere più volte il quesito *de quo*, nonostante anche la risposta contraddistinta dalla lettera *d*) fosse ammissibile rispetto alla formulazione della domanda.

La presenza di due risposte potenzialmente corrette al quesito n. 46 non ha permesso all'odierno ricorrente, avendo selezionato l'opzione di risposta non ritenuta corretta dalla Commissione nazionale, di ottenere i 2 punti attribuibili che gli avrebbero poi permesso di raggiungere la soglia di 70/100, soglia necessaria per accedere alla prova orale del concorso docenti così come stabilito dall'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

In virtù di ciò il quesito n. 46, avendo due diverse opzioni di risposta entrambe plausibili, deve essere annullato con conseguente attribuzione di due punti all'odierno ricorrente.

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'**univocità della risposta**.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

A tal proposito si evidenzia che l'elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali “vincolanti” che hanno l'obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno “*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*” (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito “...*il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) ...*l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato*”. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito “...*il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente*”. (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulle domande errate appena esposto è stato di recente ribadito dei giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «*Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell’ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte* [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “*La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazione discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una*”

risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una risposta esatta.

L'anomalia del quesito n. 46, ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tale quesito ambiguo, incerto, fuorviante ed irregolare rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A019, attualmente in svolgimento.

Infine, occorre richiamare la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Da qui ne deriva che il quesito n. 46 della prova scritta debba dar vita all'attribuzione di 2 punti alla prova dell'odierno ricorrente.

Con tale attribuzione, il candidato certamente raggiungerebbe e supererebbe la soglia di sbarramento per accedere alla prova orale, fissata in 70/100 nell'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.”

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Il concorso, infatti, è ufficialmente concluso e, senza un'adeguata misura cautelare, sarà pregiudicata, inevitabilmente, la posizione giuridica del dott. Biagio Sarnataro.

Inoltre, se non è già avvenuto nel frattempo, a breve si procederà con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei vincitori, impedendo ogni *chance* al ricorrente di poter ambire ad ottenere il ruolo per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'

Pertanto, si chiede di ammettere il ricorrente alla prova orale, anche con sessione suppletiva, in considerazione del lamentato pregiudizio grave ed irreparabile.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga a quella per cui è causa, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, quindi, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre la verifica del quesito contestato ai sensi dell'art. 66 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.”

Avv. Pasquale Marotta

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 14/12/2022 19:28:47

ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI RISULTATI VINCITORI DEL CONCORSO ORDINARIO DI CUI AL D.D. 499/2020.

1	Di Girolamo	Sergio	22/12/1977
2	Restelli	Vincenzo	16/03/1978
3	Cennini	Elena	19/11/1976
4	Principe	Salvatore	28/07/1984
5	Miccoli	Paolo	19/10/1988
6	Passerini	Davide	05/09/1990
7	Scotti	Alessandra	08/10/1986
8	Angelotti	Stefano	26/03/1986
9	Castaldo	Paolo	16/06/1988
10	Pepe	Gianpaolo	24/06/1985
11	Mottola	Pier Paolo	08/05/1984
12	Alba	Lorenzo	12/02/1987
13	Rosella	Luca	15/05/1986
14	Prezioso	Claudia	16/02/1986
15	Saccoia	Rossella	05/02/1992
16	Esposito	Davide	03/06/1991
17	Prudente	Francesco	05/12/1983
18	Senese	Giuseppe	11/04/1990
19	Spagnuolo	Vigorita Rosa	19/01/1991
20	Di Somma	Emilio	19/06/1987
21	Sicignano	Carmela	30/09/1967
22	Morra	Marco	11/07/1990
23	Lepre	Domenico	04/07/1988
24	Delle Donne	Carlo	11/06/1996
25	Sgambato	Giorgio	27/08/1992
26	Ingarra	Mariagrazia	16/05/1979
27	Lanzieri	Alfonso	24/10/1985
28	Donnarumma	Giuseppe	19/07/1994
29	Riccio	Floriano	08/02/1988
30	Cirino	Cadornino Diego	29/03/1982
31	Cioffi	Carola	26/06/1983
32	Fezza	Ilaria	12/03/1987
33	Pastorino	Nazareno	06/02/1985
34	La Rocca	Carmela	18/04/1990

35 Giannetta Melissa 27/07/1991
36 Testa Marianna 23/03/1989
37 Panico Antonio 14/07/1990
38 Lembo Alessio 30/04/1993
39 Lupoli Mario 03/09/1979
40 Ambrosio Emanuele 09/10/1990
41 Trotta Francesco 14/03/1984
42 Carillo Ottavio 03/09/1984
43 Sordillo Antonio 13/06/1992
44 Maddalena Francesco 09/10/1985
45 Tessito Raffaele 30/12/1968
46 Galdi Alfredo 22/02/1994
47 Boccolino Gennaro 15/05/1993
48 Rybcenko Francesca 26/06/1992
49 Mandara Luca 31/08/1993
50 Corrado Ivan 27/11/1991
51 Merola Antonio 20/11/1978
52 Schettini Paola 03/06/1991
53 Marra Antonella 03/09/1990
54 Spinella Paola 29/08/1989
55 Santonastaso Luigi 26/07/1989
56 Coiro Giulio 25/08/1973
57 Piccolella Arcangelo 23/12/1984
58 Iervolino Marco 30/07/1985
59 Sanseverino Mario 25/03/1992
60 Lavezzi Riccardo 08/09/1989
61 Iannone Alberto 31/07/1988
62 De Masi Iginò 11/02/1986
63 Ferrentino Giuseppe 18/07/1998
64 Di Costanzo Dario 19/02/1988
65 Gargiulo Vincenzo 12/12/1995
66 Primi Roberto 08/10/1976
67 Iandiorio Francesco Marino 10/04/1984
68 Falcucci Gianluca 24/02/1992
69 Galiero Carlo 07/07/1990
70 Visone Viviana 23/04/1990
71 Massa Maria 18/04/1984

72	Lucrezi	Sara	11/12/1986
73	Coco	Antonio	03/07/1993
74	Cammisa	Giuseppe	17/04/1993
75	Grisard	Alessio	25/06/1992
76	D'amato	Martina	06/09/1991
77	Di Leo	Claudia	04/04/1990
78	Dell'annunziata	Martina	27/05/1994
79	Palumbo	Castrese	19/05/1993
80	Padua	Giovanni	24/02/1994
81	Cantile	Luigi	06/12/1989
82	Cirillo	Raffaele	28/08/1967
83	Tramontano	Federico	17/04/1990
84	Lutricuso	Assunta	24/12/1986
85	Chiacchiari	Marco	16/01/1988
86	Iovino	Flavio	09/01/1991
87	Panetta	Ada Marcella	12/03/1989
88	Surdi	Francesca	06/10/1987
89	Manzo	Fiorenza	21/09/1992
90	Buono	Roberto	24/08/1967
91	Tarallo	Marco	03/09/1994
92	Vertucci	Marco	24/11/1983
93	Principe	Francesca	09/02/1988
94	Cenname	Giuseppe	30/10/1990
95	Guida	Clara	07/08/1980
96	Viceconte	Nicola	06/09/1981
97	Pitarresi	Laura	16/09/1987
98	Sgambati	Domenico	24/10/1978
99	Vagnoni	Marina	05/02/1985
100	Barra	Giovanni	22/11/1986
101	Iozzino	Giuseppe	09/06/1989
102	Falco	Maria	02/04/1976
103	Palermo	Giuseppe	15/07/1992
104	Tamburro	Biagio	17/07/1986
105	Orilia	Matteo	12/03/1994
106	Pepere	Raffaele	20/08/1990
107	Suppa	Marco	16/10/1971
108	Filoso	Raffaele	28/05/1991

109 Caracciolo Danilo 15/10/1984
110 Fiore Francesco 11/04/1988
111 Saggiomo Luigi 08/12/1991
112 Amatruda Ernesto 27/02/1991
113 Verdino Carlo 24/07/1966
114 Albano Nunziante 11/07/1964

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 7463/2022 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 06/12/2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio –Roma, depositata in data 07/12/2022, sul ricorso R.G. n. 6372/2022. Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 14/12/2022 19:28:59

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G.Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso redatto, ai sensi dell'art. 43 c.p.a., nella forma dei MOTIVI AGGIUNTI al ricorso pendente tra le stesse parti,

R.G. n. 6372/2022 - Sezione Terza bis

per il dott. **Sarnataro Biagio**, nata a Capua (CE) il 01/08/1990 e residente in Pisa alla via S. Antonio n. 22, C.F. SRNBGI90M01B715O, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale- Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli e Gestione reclutamento del personale scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia';

- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia;**

- Resistenti

nonché nei confronti di

- Verdino Carlo, via Via Del Riposo n. 13 - 80144 – Napoli (NA);
- Amatruda Ernesto, via G. Amendola n. 18, 84011 - Amalfi (SA);

- Controinteressati

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, e/o adozioni di misure cautelari provvisorie dei seguenti provvedimenti:

- a) della graduatoria finale - emanata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36252 del 26.09.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;
- b) della nota prot. n. 39290 del 09.11.2022, depositata in giudizio dal Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso, con la quale l’Amministrazione resistente dichiara di aver adempiuto agli incombeni istruttori disposti dal TAR Lazio – Roma con Ord.za n. 9658/2022,

in subordine, per l’annullamento, previa sospensione

1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia’, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l’ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del **quesito n. 46** della predetta prova scritta;

2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito ambiguo;

- 3) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;
- 4) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, dell'odierno ricorrente alla prova orale per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;
- 5) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente ambiguo e fuorviante;
- 6) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta di parte ricorrente;
- 7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;
- 8) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- 9) ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- 10) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio e, segnatamente, di punti 2.00,

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di

sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia’.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In data 03.07.2020, il dott. Biagio Sarnataro, laureato in scienze filosofiche e PhD in Filosofia presso l’Università di Pisa, ha inoltrato all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la “piattaforma concorsi e procedure selettive” del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia’.

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell’art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla “*volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*”; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all’art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, il dott. Sarnataro è stato convocato presso la sede concorsuale di Napoli (I.I.S.S. “L. Da Vinci”) per espletare, in data 17.03.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia’.

In data 25.04.2022, il dott. Sarnataro ha potuto prendere visione della propria prova dal portale telematico, scoprendo di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**.

Egli, dunque, per una sola domanda - che gli avrebbe attribuito i due punti necessari per accedere alla prova orale - non ha superato la prova scritta.

Conseguentemente, l'odierno ricorrente, non è stato convocato per la successiva prova orale del concorso *de quo*.

In particolare, l'odierno ricorrente, ha lamentato la presenza di un quesito ambiguo (quesito n. 46) nella prova scritta sostenuta.

Pertanto, egli ha impugnato il provvedimento che ha sancito l'ammissione alla prova orale con ricorso depositato dinanzi al TAR Lazio – Roma, Sez. III bis, con R.G.N. 6372/2022.

Nel frattempo, la procedura concorsuale per la classe di concorso 'A019 Storia e Filosofia' per la Regione Campania si è esaurita con la pubblicazione della graduatoria finale di merito prot. n. 36252 del 26.09.2022.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

A) ILLEGITTIMITA' PROPRIA

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

L'odierno ricorrente, come ricordato in epigrafe, ha partecipato alla prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Va preliminarmente evidenziato che l'intera procedura concorsuale del concorso ordinario docenti, indetta con il D.D. n. 499/2020, è stata contraddistinta dalla presenza di numerosi ricorsi che hanno condotto l'Ecc.mo TAR adito ad ordinare un'istruttoria *ad hoc* all'Amministrazione resistente al fine di far valutare i quesiti presenti nella prova scritta sostenuta dai candidati, esattamente come avvenuto nel caso di specie.

Pertanto, la presenza di domande ambigue o errate nella prova scritta, non ha caratterizzato solo la classe di concorso A019 – classe di concorso dell'odierno ricorrente – ma anche molte altre classi di concorso, come, ad esempio: A011 Discipline

letterarie e latino; A012 Discipline Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II° Grado; A018 Filosofia e Scienze Umane; A022 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado; A045 Scienze economico-aziendali; A048 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado. **Orbene, in tutti i predetti casi, codesto Ecc.mo Tribunale, con ordinanza cautelare, ha disposto l'incombente istruttorio nei confronti dell'Amministrazione affinché fornisca «dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente».**

Il suddetto incombenza istruttorio, inoltre, è stato recentemente replicato da codesta Ecc.ma Sezione con le Ord.ze nn. 14664 del 10/11/2022; 15628 del 23.11.2022; 15625 del 23.11.2022; 15576 del 23.11.2022; 15569 del 23.11.2022.

Segnatamente, per quanto concerne la classe di concorso A022 “Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado”, il Consiglio di Stato, Sez. VII, con Ordinanza cautelare n. 3666 del 28/07/2022, ha riconosciuto l'illegittimità di ben due quesiti presenti nella prova di quella classe concorsuale anche «alla luce delle deduzioni dell'appellante, supportate da numerose allegazioni tra le quali anche le autorevoli valutazioni espresse dall'Accademia della Crusca». Con il predetto provvedimento cautelare, il Consiglio di Stato ha ammesso il candidato alla prova orale del concorso a cui ha partecipato.

Quanto all'odierno ricorrente, giova ricordare che, gli incombenza istruttori già richiamati, sono stati disposti da codesta Ecc.ma Sezione anche nel ricorso originario contrassegnato da R.G.N. 6372/2022, e, segnatamente, con l'Ordinanza n. 9658 del 13.07.2022. Con tale provvedimento cautelare, infatti, codesta Ecc.ma Sezione ha concesso al Ministero dell'Istruzione un termine di 60 giorni essendo necessario che «l'amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito ai quiz contestati dalla parte ricorrente alla luce delle doglianze formulate».

Tuttavia, solo in data 10.11.2022, e cioè ben oltre i sessanta giorni concessi da codesta Ecc.ma Sezione, la Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio VII Contenzioso del Ministero dell'Istruzione ha depositato in giudizio una relazione (prot. n. 39290) per adempiere agli incombenza istruttori previsti dalla citata Ordinanza n. 6958 del 13.07.2022.

Ad avviso di codesta difesa, peraltro, l'Amministrazione resistente non ha chiarito nel merito i dubbi sollevati sul quesito n. 46 della prova sostenuta dal ricorrente.

Nella propria relazione, il Ministero ha eccepito, preliminarmente, il difetto di interesse ad agire del dott. Biagio Sarnataro, giacché *“il mancato raggiungimento della soglia minima per il passaggio alla fase successiva è dipeso dalle risposte errate rese su un elevato numero di quesiti (16)”*, definendo le censure relative al quesito n. 46 contenute nel ricorso originario capziose e in difetto della minima prova di resistenza.

Innanzitutto, tale posizione va respinta con forza in quanto del tutto irragionevole.

È un dato incontestabile, infatti, il fatto che il candidato non ha superato la prova per una sola domanda errata, giacché ha raggiunto il punteggio di 68/100 ed una sola risposta esatta gli avrebbe permesso di raggiungere la soglia minima per accedere alla prova orale. Non si comprende, pertanto, come si possa sostenere il difetto *“della minima prova di resistenza”* atteso che il candidato, con il riconoscimento del punteggio rivendicato supererebbe la soglia minima per accedere alla suddetta prova finale del concorso.

Inoltre, tale argomentazione si pone in contrasto con i richiamati provvedimenti cautelari richiamati del Consiglio di Stato (ad esempio l'Ordinanza cautelare n. 3666 del 28/07/2022), laddove il Collegio ha ammesso con riserva alla prova orale del concorso ordinario un docente che aveva contestato l'ambiguità ed erroneità di ben due quesiti e nessun rilievo è stato sollevato in relazione al difetto di interesse ad agire o alla dimostrazione della prova di resistenza.

..*.*.*

Inoltre, il Ministero ha aggiunto che *«Nel caso di specie, la Commissione, interpellata sulle contestazioni pervenute con il presente gravame, non ha ritenuto errato, né ambiguo, né con due opzioni di risposta corrette o nessuna risposta corretta l'unico quesito oggi censurato»*.

Orbene, appare evidente che la Commissione nazionale che ha redatto la prova scritta della procedura concorsuale *de qua* difficilmente potesse sconfessare il lavoro fatto mesi prima, nonostante la formulazione del quesito, che *ictu oculi* appare ambigua.

Infatti, un quesito che recita *“il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo”* non dà sufficienti parametri di riferimento al candidato per inquadrare la

risposta univoca ed esatta, essendo assolutamente ammissibili - così come già precisato nel ricorso originario anche con la richiamata relazione del prof. Giovanni Cerchia dell'Università degli Studi del Molise – almeno due delle quattro opzioni di risposta richiamate. Non a caso, il citato esperto, docente di Storia contemporanea, concluse la propria relazione precisando che **“le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda”**.

Pertanto, un'istruttoria realmente imparziale da parte del Ministero resistente, avrebbe dovuto affidare la verifica del quesito oggetto di contestazione – e che è stato contestato richiamando fonti autorevoli – ad un organo *ad hoc*, del tutto neutrale rispetto al procedimento che ha portato alla predisposizione del quesito oggetto del presente ricorso.

Non a caso, recentemente, in un caso simile a quello per cui è causa, il Consiglio di Stato con alcune ordinanze <ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente>, ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità di alcuni quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022). Segnatamente, all'esito di tali verificazioni, l'organo incaricato di verificare i quesiti contestati, ne ha rilevato l'ambiguità e, conseguentemente, i candidati hanno conseguito il bene giuridico oggetto della loro richiesta.

..*.*.*

Nella propria relazione, inoltre, tra le varie imprecisioni, il Ministero, per sua stessa ammissione ha specificato che nel quesito contestato, e cioè il n. 46, vi erano delle *“alternative di risposta sì fallaci, ma con elementi di sufficiente persuasione idonei a verificare la capacità di ragionamento logico-deduttivo della concorrente”*.

Inoltre, il Ministero ha aggiunto che *«Quanto al quesito menzionato di storia, la sua logica, come in altri casi, era quella di fornire, accanto alla risposta corretta, una risposta più plausibile e altre meno. In particolare, le risposte b) e d) erano di quest'ultimo tipo.*

Né pare possa ragionevolmente postularsi che il primato politico e militare dell'Europa nella prima metà del XIX secolo non discendesse, dipendendone in via diretta, da quello economico.

Fu, dunque, “principalmente” quest'ultimo primato che rimase solido, tanto più se la storia europea del periodo veniva messa a confronto con quella di altre parti del mondo.››

Invero, in una prova scritta come quella in esame, destinata ad attribuire un contratto a tempo indeterminato ai docenti, non vi può essere incertezza sulla risposta e non si può avere una risposta “più corretta” delle altre: una risposta di un test d'accesso o è corretta o sbagliata.

La predisposizione di domande le cui risposte non siano solo giuste (solo una) o sbagliate (le rimanenti) ma prevedano un ulteriore predicato rappresentato dalla minore probabilità di una risposta rispetto ad un'altra è del tutto illegittima.

Il principio di imparzialità ex art. 97 Cost., infatti, impone nei test selettivi pubblici del tipo di quello oggetto di giudizio che essi rispondano al criterio in forza del quale non deve esservi alternativa tra risposta errata- esatta.

A tal proposito si evidenzia che l'elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali “vincolanti” che hanno l'obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito “...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591)...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito **“...il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente”**. (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l'orientamento giurisprudenziale sulle domande inidonee o ambigue appena esposto è stato di recente ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio fondamentale della Sentenza n.12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti ambigui in una prova concorsuale, ha precisato che **« Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell'ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.”** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III *quater*, n. 10628/2019)».

La sussistenza di tali quesiti ambigui ed irregolari rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

L'errata formulazione del quesito n. 46, quindi, ha tolto la possibilità al ricorrente di vedersi attribuiti gli ulteriori due punti che gli avrebbero, certamente, permesso di superare la prova scritta e sostenere, conseguentemente, la prova orale del concorso ordinario.

Pertanto anche sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

..*.*.*

B) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Ad ulteriore sostegno di quanto fin qui argomentato, si riverberano, a titolo di illegittimità derivata, i motivi già adottati col ricorso introduttivo che di seguito si riportano:

“MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza ed alla legittimità del quesito n. 46** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' sottoposto al ricorrente durante lo svolgimento della prova del 17.03.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Come esposto in narrativa il quesito da esaminare è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Per l'Amministrazione resistente la risposta corretta era quella indicata alla *lettera c*). Orbene, il quesito contestato si contraddistingue per un'eccessiva ambiguità della propria formulazione, e ciò su due piani, sia in riferimento alla domanda che in riferimento alle risposte di cui alle lettere "c" e "d".

Quanto al primo profilo, e cioè l'ambiguità del quesito posto, occorre evidenziare che la domanda, così come formulata, è eccessivamente generica. Non viene specificato, infatti, cosa debba intendersi con il termine "Europa" da un punto vista mondiale, giacché ad un "primato mondiale" la domanda si riferisce.

Ed infatti, dal quesito non è dato conoscere, in riferimento al "primato mondiale" come sono da considerare la questione americana (sia del nord che del sud), il periodo di Napoleone Bonaparte del post *Notre Dame*, come va intesa la centralità di Cadice e delle rivoluzioni politiche borghesi continentali, oltre che il ruolo della cultura politica liberale, socialista, comunista, massonica e cattolica che trova nell'Europa il più solido dei terreni politici di emersione.

Inoltre, non è chiaro neppure quale piano militare occorre tener presente nel quesito, giacché l'Europa della prima metà del XIX secolo è anche l'Europa della formazione delle culture e degli eserciti nazionali e della Restaurazione. **Tali eventi hanno fatto in quel periodo dell'Europa il centro mondiale della politica e della milizia**.

Quanto invece al secondo profilo, e cioè quello relativo all'ambiguità delle risposte, nel caso di specie occorre chiarire che **le risposte "c" e la risposta "d" del quesito n. 46, non si escludono a vicenda nettamente. Neppure l'utilizzo dell'avverbio "principalmente", infatti, elimina l'ammissibilità di entrambe le risposte**.

Infatti, è certamente vero che nella prima metà del XIX secolo l'economia europea iniziò un periodo di grande sviluppo economico, trainata dalla Gran Bretagna; vero è anche però che nello stesso periodo si sono verificati anche eventi politici e militari come l'ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, la lotta per la concessione delle Costituzioni, le vie nazionali e federali all'unità degli Stati, la politica dei trattati internazionali, il colonialismo e persino le lotte di indipendenza. L'Europa della prima metà del XIX secolo, dunque, è sì un riferimento mondiale in ambito economico, ma ciò non può portare in alcun modo ad escludere che lo

sia stato anche in ambito politico e militare. Gli eventi storici citati rappresentano, infatti, un *unicum* verificatosi solo in Europa.

Pertanto, un quesito come quello sottoposto all'odierno ricorrente, che contenga due risposte entrambe certamente ammissibili, rende il quesito stesso ambiguo e crea nel candidato una lesione effettiva della propria sfera giuridica, soprattutto se, come nel caso di specie, al dott. Sarnataro manca l'attribuzione di soli due punti (una risposta esatta) per raggiungere la soglia necessaria ad accedere alla prova orale del concorso *de quo*.

Sull'ambiguità del quesito n. 46, e sull'ammissibilità sia della risposta alla lettera "c" che alla lettera "d", si è espresso anche il **prof. Giovanni Cerchia**, docente universitario in Storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise.

In una propria relazione, che si versa in atti, il prof. Giovanni Cerchia, dopo aver citato alcuni autorevoli passaggi della letteratura scientifica sul punto, chiarisce che *«nell'età delle rivoluzioni borghesi (fine Settecento, prima metà dell'800) il primato europeo non è in discussione né sul piano economico né quello su quello militare, poiché le due cose risultano inestricabili. Le due potenze emergenti che ne sfidavano l'egemonia nel secolo successivo acceleravano la propria rincorsa solo nella seconda parte del XIX la restaurazione Meiji e l'abolizione dello shogunato in Giappone avvenivano nel 1868, mentre la guerra civile statunitense era del 1861-65), contando ovviamente su enormi potenzialità di base pre-esistenti. Non sarebbero altrimenti comprensibili lo shock per la sconfitta russa del 1905 (la prima volta di una grande potenza europea per mano di una nazione extraeuropea) o il ruolo decisivo che gli USA giocavano a partire dalla Grande guerra e per tutto il XX secolo.*

Per queste pur succinte ragioni, il quesito n. 46 («Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo») presentato in occasione alle recenti selezioni concorsuali per la scuola non mi sembra possa essere risolto in un'alternativa tra gli aspetti economici piuttosto che militari del predominio europeo. Le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda.»

Orbene, come precisato dallo stesso prof. Giovanni Cerchia, il quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario docenti ammetteva, in egual modo, sia la risposta contraddistinta dalla lettera “c” che quella contraddistinta dalla lettera “d”.

L’assenza di una risposta unica e puntuale al quesito n. 46 ha condotto il candidato Sarnataro a perdere molto tempo nel rileggere più volte il quesito *de quo*, nonostante anche la risposta contraddistinta dalla *lettera d)* fosse ammissibile rispetto alla formulazione della domanda.

La presenza di due risposte potenzialmente corrette al quesito n. 46 non ha permesso all’odierno ricorrente, avendo selezionato l’opzione di risposta non ritenuta corretta dalla Commissione nazionale, di ottenere i 2 punti attribuibili che gli avrebbero poi permesso di raggiungere la soglia di 70/100, soglia necessaria per accedere alla prova orale del concorso docenti così come stabilito dall’art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

In virtù di ciò il quesito n. 46, avendo due diverse opzioni di risposta entrambe plausibili, deve essere annullato con conseguente attribuzione di due punti all’odierno ricorrente.

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire **l’univocità della risposta.**

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

A tal proposito si evidenzia che l’elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali “vincolanti” che hanno l’obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno *“spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande”* (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito *“...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato”*. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito *“...il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente”*. (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulle domande errate appena esposto è stato di recente ribadito dei giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che *«Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell’ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o*

contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudice soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una risposta esatta.

L’anomalia del quesito n. 46, ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tale quesito ambiguo, incerto, fuorviante ed irregolare rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A019, attualmente in svolgimento.

Infine, occorre richiamare la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte

ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Da qui ne deriva che il quesito n. 46 della prova scritta debba dar vita all'attribuzione di 2 punti alla prova dell'odierno ricorrente.

Con tale attribuzione, il candidato certamente raggiungerebbe e supererebbe la soglia di sbarramento per accedere alla prova orale, fissata in 70/100 nell'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.”

DOMANDA CAUTELARE

I motivi adottati fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. Il concorso, infatti, è ufficialmente concluso e, senza un'adeguata misura cautelare, sarà pregiudicata, inevitabilmente, la posizione giuridica del dott. Biagio Sarnataro.

Inoltre, se non è già avvenuto nel frattempo, a breve si procederà con la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte dei vincitori, impedendo ogni *chance* al ricorrente di poter ambire ad ottenere il ruolo per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'

Pertanto, si chiede di ammettere il ricorrente alla prova orale, anche con sessione suppletiva, in considerazione del lamentato pregiudizio grave ed irreparabile.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di

ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga a quella per cui è causa, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, quindi, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre la verifica del quesito contestato ai sensi dell'art. 66 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 24/11/2022 19:23:49

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 7463/2022 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 06/12/2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio –Roma, depositata in data 07/12/ 2022, sul ricorso R.G. n. 6372/2022 Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Pubblicato il 07/12/2022

N.07463_2022 REG.PROV.CAU.
N. 06372/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Biagio Sarnataro, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

a) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai

sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del quesito n. 46 della predetta prova scritta;

b) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sarnataro Biagio il 28/11/2022:

a) della graduatoria finale - emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot. n. 36252 del 26.09.2022 - del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia, indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, relativa alla regione Campania;

b) della nota prot. n. 39290 del 09.11.2022, depositata in giudizio dal Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio VII Contenzioso, con la quale l'Amministrazione resistente dichiara di aver adempiuto agli incumbenti istruttori disposti dal TAR Lazio - Roma con Ord.za n. 9658/2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevate preliminarmente l'iscrizione alla discrezionalità tecnica

dell'Amministrazione della corretta formulazione dei quesiti e conseguentemente l'impossibilità per il giudice amministrativo di compiere un sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, come più volte ribadito dalla Giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: *"...sindacare la correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti"* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302);

Considerato che pertanto al riguardo non sono configurabili vizi di legittimità se non in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare;

Ritenuto che alla luce della relazione depositata dall'Amministrazione sui quesiti contestati da parte ricorrente non si ravvisa una possibile manifesta irragionevolezza, illogicità e incongruità, che sole potrebbero giustificare un sindacato da parte di questo giudice, atteso che la risposta considerata giusta dalla Commissione di concorso appare come l'unica sicuramente corretta, costituendo invece le altre risposte dei c.d. "distrattori", aventi dei meri margini di plausibilità e la cui funzione è proprio quella di "distrarre" dall'individuazione dell'unica risposta corretta onde verificare la solidità della preparazione del candidato.

Ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti che parte ricorrente dovrà effettuare mediante notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* istituzionale del Ministero resistente, nel rispetto delle modalità e dei termini indicata dall'ordinanza n. 836/2019 di questa Sezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Daniele Profili, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Daniele Profili


IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 7463/2022 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 06/12/2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio –Roma, depositata in data 07/12/2022, sul ricorso R.G. n. 6372/2022. Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Pubblicato il 06/02/2019

N. 00836/2019 REG.PROV.CAU.
N. 13917/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13917 del 2018, proposto da

Luigi Somma, Giovanni Di Palma, Gennaro Luongo, Biagio Calvi, Lorenzo Cerciello, Salvatore Zarobbio, Giovanni Zarobbio, Elio Romano, Fortunato Franzese, Michele Giugliano, Gianluca Bifulco, Gemma Nappo, Giuseppina Catapano, Francesca La Marca, Daniela Scattone, Veronica De Luca, Gennaro Caggiano, Aniello Buonaiuto, Vincente Fabian La Noce, Raffaella Paola Panico, Pasquale Saggese, Stefano Napolitano, Angelo Scudieri, Vincenzo Iovane, Errico Silverio, Cesare Romano, Antonio Capriglione, Vincenzo Laezza, Antonietta Mottola, Luigi Quatrano, Ludovica Infante, Salvatore Altezza, Rosa Petillo, Pierfrancesco Vecchione, Antonietta Sanfelice, Alessandro Isidoro Mele, Vincenzo Cannavacciulo, Alfredo Sardo, Leopoldo Annunziata, Salvatore Treno, Elia Casale, Antonio Casale, Maria Carmela De Rosa, Massimo Biondo, Carmine Maffettone, Giuseppe De Ponte, Sebastiano Furino, Antonio Rega, Massimiliano Varrenti, Tommaso Manzo, Antonio Marzocca, Francesco Amicarelli, Pasquale Paribello, Raffaele Giamundo, Valentina Allocca, Giovanna De Riggi, Stefania De Matteo, Simone Grieco,

Giovanni Di Martino, Agnese Cimmino, Angelantonio Cipullo, Antonio Cantile, Lucia Buondonno, Michele Albarella, Luigi Venturo, Michelina Caroprese, Palma Sara Moccia, Mariarosaria Feliciotti, Gina Passariello, Daniele Pianini, Ornella Di Palo, Salvatore Leonetti, Arturo Senatore, Luisa Laccheo, Domenico Guarino, Colombina Dello Russo, Gianfranco Buondonno, Giuditta Di Maio, Rosamaria Piccolo, Donha El Aouab, Raffaella Spera, Domenico Canfora, Angelica Passariello, Martina Sanzari, Mario Capossela, Nicole Chiappini, Giada Coppola, Maria Vittoria Rigamonti, Salvatore Pelo, Marco Costanzo, Mario Guzzo, Dario Sica, Vincenzo Mugnano, Brunella Calenda, Antonietta Franzese, Loredana Genovese, Carmela Nappi, Rita D'Angelo, Rocco Aliberti, Carmine Aliberti, Giuseppe Aliberti, Rosa Capasso, Maria Anna Pinchera, Chiara Del Prete, Rossella Panarelli, Lorenzo Mulas, Valentina Cichignoni, Oleg Iosifov, Antonio Napolitano, Fabiano Venerini, Chiara De Benedetto, Viviana Ferrazzano, Barbara Ciciarello, Rosa Antonietta Caruso, Sonia Mascaro, Giovanni Schimera, Giuseppe Madia, Davide Sgro, Fabio Mascaro, Emanuele Procopio, Antonio Iannaccio, Andrea Marco Moschella, Michele Panetta, Paola Villirillo, Giuseppe Scaramozzino, Natalino Viscomi, Elisabetta Procopio, Rosalia Esposito Alaia, Paolo Romano, Roberto Calabrese, Emilia Liana Minieri, Francesco Accetta, Carla Tulumieri, Francesco Paradiso, Cristina Esposito, Vanna Perri, Ciro Tarantino, Mariarosa Tarantino, Teresa Vitale, Flavia D'Auria, Maria Sorrentino, Flavia Piscopo, Gioacchino Miranda, Maria Bove, Lucia Caliendo, Elisabetta Ronga, Giovanni Di Lauro, Antonio Ferrara, Nazario Sirica, Angela Murano, Aniello Romano, Alessandro Maddaluno, Mohamad Mokiyes, Vincenzo Battimelli, Mirco Turina, Stefano Squizzato, Daniela Abagnale, Nunzia Nunziata, Antonella Parisi, Anna Nappi, Marianna Ferretti, Vincenzo Esposito, Benedetta Calderaro, Michele Ciarlariello, Oreste Casalino, Luigi Buonaguro, Rosa Aliperti, Giuliano Acerra, Flora Delli Gatti, Sara Gerrato, Vincenzo Bevaqua, Elena Cimmino, Carla Martone, Francesca Esposito, Salvatore Napolitano, Antonio Fato, Mirko

Menna, Sabrina De Rosa, Maria Cristina D'Angelo, Clara Novi, Pasquale Monte, Giorgia Azzolini, Daniele Folegnani, Gianluca Minieri, Barbara Vuocolo, Giovanna Allocca, Francesco Albertini, Felice Morisco, Ernesto Coppola, Gianfranco Esposito Corcione, Amedeo Gesué Cangiano, Andrea Nitti, Espedito Bifulco, Daniel Napoletano, Pellegrino Fusco, Eugenio Esposito Alaia, Giovanni Carlo Rufino, Marco Dotani, Carmine Russo, Maria Russo, Michela Galasso, Dario Alfano, Alessandra Petillo, Giuseppe Pietravalle, Alessio Mileto, Annarita Nardi, Biagio Caiazzo, Giovanni Nappo, Luisa Lauri, Pasquale De Gennaro, Francesco Iavarone, Aniello Nappi, Concetta Aliperti, Luana Mattiello, Mariagrazia Meloro, Maria Rosaria Lambiase, Francesca Crescenzo, Maria Castiello, Alessandra Anna Cassese, Mirko Guida, Emilio Lanzara, Donatella Tidu, Lucia Caliendo, Vincenzo Castaldo, Marina Salerno, Maria Pellegrino, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nola, via Conte Orsini n.18;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito Terr per la Provincia di Firenze, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege

in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;

nei confronti

Moschetto Lucia non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, delle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 85 del 16.02.2018 pubblicate dai vari Uffici Scolastici Regionali e precisamente: Decreto AOODRPI registro ufficiale n. 12477 pubblicata il 29.08.2018 dall'USR per il Piemonte, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5447 pubblicata il 01.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5514 pubblicata il 08.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRCA registro ufficiale n. 229/9 pubblicata il 28.09.2018 dall'USR per la Campania, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5864 pubblicata il 29.10.2018 dall'USR per la Lombardia, Decreto AOODRLO registro decreti n. 5944 pubblicata il 31.10.2018 dall'USR per la Lombardia, lesive degli interessi legittimi dei ricorrenti, nella parte in cui non includono i nominativi degli istanti che hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso per docenti e sono in possesso di diploma tecnico pratico, in quanto non ritenuto titolo abilitante o comunque valido ai fini della partecipazione al concorso sopra specificato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Toscana - Uff Ix Ambito

Terr per la Provincia di Firenze e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure proposte non appaiono provviste di elementi di fumus boni iuris avuto riguardo ai precedenti di questa Sezione (ex plurimis ord. 7915/2018; sent. n. 6554 del 12 giugno 2018);

Ritenuta la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio;

Visto l'elevato numero dei controinteressati attualmente inseriti nelle graduatorie impugate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese

note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida in € 1.000,00.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

16 dicembre 2022 15.34

Bonifico Ordinario

Il bonifico è stato eseguito, sarà spedito dopo l'autorizzazione della Banca.

Ordinante

Data Inserimento Disposizione: 16/12/2022
Data Valuta Addebito: 16/12/2022
No. rapporto: IT64X0307502200CC8500812703
Ordinante: MAROTTA PASQUALE

Estremi del bonifico

Divisa: EUR
Importo: 100,00
Data Valuta Accredito: 19/12/2022
Commissioni: 0,00
Spese: 0,00
Penale Antergata: 0,00
Penale Coordinate: 0,00
Importo Totale: 100,00
CRO: 61538620404
ID: 6153862040400000480220014900IT

Beneficiario

Cognome e Nome/
✓ Ragione Sociale: TESORERIA DELLO STATO
Indirizzo:
Cap/Loc/Provincia/Stato: 00100 / ROMA / RM /
Stato di Residenza: IT
Coordinate Bancarie: IT94M0100003245348013355004 - BITAITRRENT
Banca: BANCA D'ITALIA
Filiale: VERSAMENTI DI TESORERIA - BON
Indirizzo Filiale: VIA MILANO, 60 G
Causale: PUBBL.PROC.RIC.6372/2022-SARNATARO - SITO MIUR

Avv. Pasquale Marotta
Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori
Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione
Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali
Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta
Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561
pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO – ROMA**

Ricorre il docente **Sarnataro Biagio**, nata a Capua (CE) il 01/08/1990 e residente in Pisa alla via S. Antonio n. 22, C.F. SRNBGI90M01B715O, rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei registri di giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: pasquale.marotta@avvocatismcv.it;

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro p.t.;
- **Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico**, in persona del Direttore Generale p.t.
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del Direttore Generale p.t.;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale-Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli e Gestione reclutamento del personale scolastico**, in persona del Dirigente p.t.;
- **Commissione Nazionale** incaricata dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, di predisporre i quesiti della prova scritta del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 - Filosofia e Storia';

- la **Commissione giudicatrice** per il concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, nominata per la **Regione Campania, Classe di Concorso A019 – Filosofia e Storia;**

- Resistenti

per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti provvedimenti:

- 1) della prova scritta del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 326 del 09.11.2021, e, in particolare, del quesito errato somministrato al ricorrente durante la prova scritta sostenuta in data 17.03.2022 del concorso ordinario docenti 2020, nella parte in cui pregiudica l'ammissione alla successiva prova orale da parte del ricorrente ed, in particolare, del **quesito n. 46** della predetta prova scritta;
- 2) del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di un quesito ambiguo;
- 3) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, ignoti data e numero, del concorso ordinario docenti per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia', indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, così come predisposta dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;
- 4) del provvedimento di non ammissione, ovvero diniego tacito, dell'odierno ricorrente alla prova orale per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020;

- 5) dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 46 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente ambiguo e fuorviante;
- 6) dei verbali di correzione, ignoti data e numero, della prova scritta di parte ricorrente;
- 7) dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7 comma 1, D.M. n. 236/2021 e dell'art. 3 del D.D. n. 23/2022;
- 8) del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- 9) ova occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- 10) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di ottenere l'attribuzione del maggior punteggio e, segnatamente, di punti 2.00,

e, conseguentemente, per il riconoscimento

del diritto di parte ricorrente di ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, *sub specie* dell'ammissione, anche in soprannumero, alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

FATTO

Con Decreto Dipartimentale n. 499/2020 del 21.04.2020, poi modificato dal D.D. n. 23 del 05.01.2022, è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al

reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In data 03.07.2020, il dott. Biagio Sarnataro, laureato in scienze filosofiche e PhD in Filosofia presso l'Università di Pisa, ha inoltrato all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, tramite la "piattaforma concorsi e procedure selettive" del Ministero, la propria domanda di partecipazione al concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

Il concorso ordinario *de quo* prevedeva due prove: una scritta ed una orale.

La prova scritta *computer based*, ai sensi dell'art. 3 del D.D. n. 23 del 05.01.2022, è consistita di **50 quesiti a risposta multipla**, così suddivisi: 1) 40 quesiti a risposta multipla "*volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa*"; 2) 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese; 3) 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Per ciascun quesito esatto venivano attribuiti **due punti** al candidato.

Per poter accedere alla prova successiva, e cioè la prova orale, era necessario superare la prova scritta con un **punteggio di almeno 70/100**, e cioè la soglia minima indicata all'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Successivamente, il dott. Sarnataro è stato convocato presso la sede concorsuale di Napoli (I.I.S.S. "L. Da Vinci") per espletare, in data 17.03.2022, la prova scritta del concorso *de quo* per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia'.

In data 30.03.2022, con nota prot. n. 4745, l'USR per la Campania ha avvisato i candidati che la pubblicazione delle prove scritte sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive" dedicata al concorso ordinario sarebbe avvenuta "alcuni giorni dopo lo svolgimento della prova".

Ed invero, il dott. Sarnataro, solo in data 25.04.2022 ha visto pubblicata nel predetto portale la propria prova, scoprendo di aver conseguito un punteggio **pari a 68/100**. **Per una sola domanda, che gli avrebbe attribuito i due punti**

necessari per accedere alla prova orale, dunque, l'odierno ricorrente non ha superato la prova scritta.

Conseguentemente, solo in data 25.04.2022, e cioè con la pubblicazione della prova sulla "piattaforma concorsi e procedure selettive", l'odierno ricorrente ha avuto conoscenza della domanda ambigua e della lesione che tale domanda gli ha causato.

Orbene, la domanda ambigua risulta essere la n. 46 in quanto tale domanda, contiene due opzioni di risposta entrambe corrette.

Il quesito è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Nello specifico, la risposta esatta al quesito n. 46 veniva individuata dalla Commissione Nazionale incaricata dal Ministero dell'Istruzione in quella indicata alla *lettera c*). Segnatamente, al quesito "il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo.." il Ministero resistente ha ritenuto corretta la risposta "..rimase solido principalmente in ambito economico..".

A ben vedere, però, la domanda n. 46, così come formulata, è ambigua in quanto è ammissibile anche un'altra delle opzioni di risposta elencate, e cioè la risposta contraddistinta dalla *lettera d*) "rimase solido principalmente in ambito politico e militare".

L'ambiguità del predetto quesito non ha permesso al ricorrente di ottenere i due punti necessari per raggiungere la soglia di 70/100 e, conseguentemente, accedere

alla prova orale del concorso docenti in via di imminente svolgimento, poiché in data 06.04.2022 la Commissione nominata per la classe di concorso A019, ha proceduto al sorteggio della lettera dell'alfabeto per l'inizio della prova orale.

Da qui la necessità del presente ricorso.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3, 33, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE DEL D.M. 326/2021. VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEI CONCORSI PUBBLICI.SULLA DOMANDA ERRATA

La questione oggi sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio attiene alla **correttezza ed alla legittimità del quesito n. 46** della prova scritta del concorso ordinario per la classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' sottoposto al ricorrente durante lo svolgimento della prova del 17.03.2022 e, soprattutto, del ventaglio di risposte offerte tra cui individuare quella esatta.

Come esposto in narrativa il quesito da esaminare è il seguente:

DOMANDA 46

Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo

a	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Africa di fenomeni indipendentistici.	
b	iniziò a venir meno soprattutto dal punto di vista politico a causa dell'affermarsi nei paesi colonizzati dell'Asia di fenomeni indipendentistici.	
*c	rimase solido principalmente in ambito economico.	
d	rimase solido principalmente in ambito politico e militare.	X

Per l'Amministrazione ~~resistente la risposta corretta era quella indicata alla lettera c).~~

Orbene, il quesito contestato si contraddistingue per un'eccessiva ambiguità della propria formulazione, e ciò su due piani, sia in riferimento alla domanda che in riferimento alle risposte di cui alle lettere "c" e "d".

Quanto al primo profilo, e cioè l'ambiguità del quesito posto, occorre evidenziare che la domanda, così come formulata, è eccessivamente generica. Non viene

specificato, infatti, cosa debba intendersi con il termine “Europa” da un punto vista mondiale, giacché ad un “primato mondiale” la domanda si riferisce.

Ed infatti, dal quesito non è dato conoscere, in riferimento al “primato mondiale” come sono da considerare la questione americana (sia del nord che del sud), il periodo di Napoleone Bonaparte del post *Notre Dame*, come va intesa la centralità di Cadice e delle rivoluzioni politiche borghesi continentali, oltre che il ruolo della cultura politica liberale, socialista, comunista, massonica e cattolica che trova nell’Europa il più solido dei terreni politici di emersione.

Inoltre, non è chiaro neppure quale piano militare occorre tener presente nel quesito, giacché l’Europa della prima metà del XIX secolo è anche l’Europa della formazione delle culture e degli eserciti nazionali e della Restaurazione. **Tali eventi hanno fatto in quel periodo dell’Europa il centro mondiale della politica e della milizia.**

Quanto invece al secondo profilo, e cioè quello relativo all’ambiguità delle risposte, nel caso di specie occorre chiarire che **le risposte “c” e la risposta “d” del quesito n. 46, non si escludono a vicenda nettamente. Neppure l’utilizzo dell’avverbio “principalmente”, infatti, elimina l’ammissibilità di entrambe le risposte.**

Infatti, è certamente vero che nella prima metà del XIX secolo l’economia europea iniziò un periodo di grande sviluppo economico, trainata dalla Gran Bretagna; vero è anche però che nello stesso periodo si sono verificati anche eventi politici e militari come l’ascesa e la caduta di Napoleone Bonaparte, la lotta per la concessione delle Costituzioni, le vie nazionali e federali all’unità degli Stati, la politica dei trattati internazionali, il colonialismo e persino le lotte di indipendenza.

L’Europa della prima metà del XIX secolo, dunque, è sì un riferimento mondiale in ambito economico, ma ciò non può portare in alcun modo ad escludere che lo sia stato anche in ambito politico e militare. Gli eventi storici citati rappresentano, infatti, un *unicum* verificatosi solo in Europa.

Pertanto, un quesito come quello sottoposto all'odierno ricorrente, che contenga due risposte entrambe certamente ammissibili, rende il quesito stesso ambiguo e crea nel candidato una lesione effettiva della propria sfera giuridica, soprattutto se, come nel caso di specie, al dott. Sarnataro manca l'attribuzione di soli due punti (una risposta esatta) per raggiungere la soglia necessaria ad accedere alla prova orale del concorso *de quo*.

Sull'ambiguità del quesito n. 46, e sull'ammissibilità sia della risposta alla lettera "c" che alla lettera "d", si è espresso anche il **prof. Giovanni Cerchia**, docente universitario in Storia contemporanea presso l'Università degli Studi del Molise. In una propria relazione, che si versa in atti, il prof. Giovanni Cerchia, dopo aver citato alcuni autorevoli passaggi della letteratura scientifica sul punto, chiarisce che *«nell'età delle rivoluzioni borghesi (fine Settecento, prima metà dell'800) il primato europeo non è in discussione né sul piano economico né quello su quello militare, poiché le due cose risultano inestricabili. Le due potenze emergenti che ne sfidavano l'egemonia nel secolo successivo acceleravano la propria rincorsa solo nella seconda parte del XIX la restaurazione Meiji e l'abolizione dello shogunato in Giappone avvenivano nel 1868, mentre la guerra civile statunitense era del 1861-65), contando ovviamente su enormi potenzialità di base pre-esistenti. Non sarebbero altrimenti comprensibili lo shock per la sconfitta russa del 1905 (la prima volta di una grande potenza europea per mano di una nazione extraeuropea) o il ruolo decisivo che gli USA giocavano a partire dalla Grande guerra e per tutto il XX secolo.*

Per queste pur succinte ragioni, il quesito n. 46 («Il primato mondiale dell'Europa nella prima metà del XIX secolo») presentato in occasione alle recenti selezioni concorsuali per la scuola non mi sembra possa essere risolto in un'alternativa tra gli aspetti economici piuttosto che militari del predominio europeo. Le risposte C e D sono vere entrambe e si giustificano a vicenda.»

Orbene, come precisato dallo stesso prof. Giovanni Cerchia, il quesito n. 46 della prova scritta del concorso ordinario docenti ammetteva, in egual modo, sia la

risposta contraddistinta dalla lettera “c” che quella contraddistinta dalla lettera “d”.

L’assenza di una risposta unica e puntuale al quesito n. 46 ha condotto il candidato Sarnataro a perdere molto tempo nel rileggere più volte il quesito *de quo*, nonostante anche la risposta contraddistinta dalla *lettera d)* fosse ammissibile rispetto alla formulazione della domanda.

La presenza di due risposte potenzialmente corrette al quesito n. 46 non ha permesso all’odierno ricorrente, avendo selezionato l’opzione di risposta non ritenuta corretta dalla Commissione nazionale, di ottenere i 2 punti attribuibili che gli avrebbero poi permesso di raggiungere la soglia di 70/100, soglia necessaria per accedere alla prova orale del concorso docenti così come stabilito dall’art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

In virtù di ciò il quesito n. 46, avendo due diverse opzioni di risposta entrambe plausibili, deve essere annullato con conseguente attribuzione di due punti all’odierno ricorrente.

Il test con domande a risposta multipla richiede che tali domande e le risposte, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l’efficienza intrinseca del risultato e la *par condicio* degli aspiranti. Le stesse debbono, pertanto, essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l’**univocità della risposta**.

Deve, dunque, farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l’incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati. (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05/02/2020, n.560).

A tal proposito si evidenzia che l’elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali “vincolanti” che hanno l’obiettivo di

valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione. A tal fine ogni quesito deve essere:

- non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita;
- espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune;
- completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La presenza di un quesito ambiguo ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno “*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*” (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008). A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito “...*il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) ...*l’ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l’intera prova del candidato*”. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

La risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario, deve raccordarsi ad una plausibile corretta applicazione dell’acquisizione delle scienze umane che vengono in gioco, ovvero di regole giuridiche, o di altri ordinamenti di settore, di cui è richiesta la conoscenza da parte del candidato, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione.

In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito “...*il fatto che su cinque risposte una sola doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente*”. (CDS, Ord. nn.973-974/2014).

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulle domande errate appena esposto è stato di recente ribadito dei giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale. Ed invero, *ex multis*, si riporta un passaggio della Sentenza n. 12643/2019 del

05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti errati in una prova concorsuale, ha precisato che «Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell’ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, **e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.**» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III *quater*, n. 10628/2019)

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui non ha contemplato una risposta esatta.

L’anomalia del quesito n. 46, ha inciso, inevitabilmente, sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tale quesito ambiguo, incerto, fuorviante ed irregolare rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

Ciò posto, risulta, quindi, illegittima la mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso ordinario per la classe di concorso A019, attualmente in svolgimento.

Infine, occorre richiamare la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Da qui ne deriva che il quesito n. 46 della prova scritta debba dar vita all'attribuzione di 2 punti alla prova dell'odierno ricorrente.

Con tale attribuzione, il candidato certamente raggiungerebbe e supererebbe la soglia di sbarramento per accedere alla prova orale, fissata in 70/100 nell'art. 3 co. 5 del D.D. n. 23 del 05.01.2022.

Sotto tale profilo, dunque gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. A breve, infatti, saranno convocati i docenti per la prova orale, essendo stata già estratta, in data 08.04.2022, la lettera per stabilire l'ordine alfabetico della suddetta prova. Successivamente, si procederà con la stipula del

contratto di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori, impedendo ogni *chance* al ricorrente di poter ambire ad ottenere il ruolo per la classe di concorso ‘A019 – Filosofia e Storia’

Pertanto, si chiede di ammettere il ricorrente alla prova orale, anche con sessione suppletiva, in considerazione del lamentato pregiudizio grave ed irreparabile.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III *bis* ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l’attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate ed ambigue, il TAR Lazio Roma, III *quater*, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l’erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE

INAUDITA ALTERA PARTE

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che il ricorrente non può sostenere la prova orale del concorso di imminente inizio, essendo stata estratta, in data 08.04.2022, la lettera per stabilire l'ordine alfabetico della predetta prova.

Appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale *inaudita altera parte* di ammettere il dott. Biagio Sarnataro con riserva alla prova orale del concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado indetto con Decreto Dipartimentale n. 499/2020, e, segnatamente, per la prova scritta della classe di concorso 'A019 – Filosofia e Storia' per la regione Campania.

Occorre richiamare sul punto la recentissima Ordinanza cautelare n. 3137/2022 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale in data 17.05.2022. Con il citato provvedimento cautelare, la Sez. III bis ha accolto la domanda cautelare di una docente che ha partecipato al concorso ordinario per i docenti «avendo parte ricorrente fornito prova della correttezza della risposta fornita dalla stessa al quesito», disponendo l'attribuzione del relativo punteggio alla candidata.

Giova, inoltre, rappresentare che, proprio con riferimento alla contestazione di alcune domande errate, il TAR Lazio Roma, III quater, con Ordinanze nn. 5926/2021, 5927/2021 e 5931/2021, pubblicate in data 28.10.2021, ha accolto la domanda cautelare proposta da alcuni ricorrenti che hanno sostenuto la prova di ammissione al concorso di formazione specifica in Medicina Generale che hanno lamentato la sussistenza di domande ambigue, incerte e fuorvianti, ammettendoli con riserva, e disponendo la verifica del quesito ex art. 66 cpa.

Giova sottolineare, ulteriormente, che su fattispecie analoga, recentemente il Consiglio di Stato, «ritenuto necessario [...] accertare la corretta formulazione dei quesiti in contestazione, alla luce di tutte le criticità evidenziate da parte ricorrente», ha disposto la nomina di un verificatore per accertare l'erroneità dei quesiti contestati in quella procedura di selezione. (cfr: Ord.ze nn. 1478/2022, 1489/2022, 1479/2022, 1484/2022, 1485/2022, 1487/2022, 1483/2022, 1488/2022, emesse dal CdS – Sez. VII e pubblicate in data 02.03.2022).

SUI POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Ad avviso di questa difesa, allo stato, non ci sarebbero controinteressati, atteso che, il concorso *de quo*, è ancora in una fase endoprocedimentale. A ciò si aggiunge che, l'elenco dei candidati ammessi all'orale è redatto in mero ordine alfabetico e non di punteggio ottenuto alla prova scritta.

Ad ogni buon conto, per eccesso di zelo e solo per scrupolo difensivo, parte ricorrente, tramite il patrocinio dello scrivente, ha inoltrato all'USR per la Campania, istanza di accesso agli atti, chiedendo i nominativi e l'indirizzo di residenza di due candidati ammessi alla prova orale.

Tuttavia, l'Amministrazione resistente non ha dato riscontro a tale istanza.

DOMANDA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede, quindi, qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre la verifica del quesito contestato ai sensi dell'art. 66 c.p.a.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore, quale difensore di parte ricorrente (cfr. Ordinanza TAR Campania, Sezione I n. 2157/2017- Sentenza n. 5280/2017, Sezione IV del TAR Campania-NA; Sentenza TAR Campania, Sezione Prima, n. 4524/2021).

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta procura allegata al presente atto.

Firmato digitalmente da: MAROTTA PASQUALE
Ruolo: avvocato
Luogo: Caserta
Data: 26/05/2022 17:05:02

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza n. 7463/2022 emessa, all'esito della Camera di Consiglio del 06/12/2022, dalla Sezione Terza Bis del TAR Lazio –Roma, depositata in data 07/12/2022, sul ricorso R.G. n. 6372/2022. Il processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.